

Codice DB1613

D.D. 9 luglio 2013, n. 271

**R.D. 1443/1927. Istanza della Soc. Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s., legalmente rappresentata dal Socio accomandatario Sig. Savoini Giuseppe, relativa al Conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Giavina Rossa", in territorio del Comune di Balmuccia, provincia di Vercelli per minerali di magnesio, cobalto, nichel, cromo, ferro ed associati. Codice P26V.**

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave" ;

visto il D.lgs. 624/1996 "Recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza delle attività estrattive";

vista l'istanza in data 5 marzo 2013 con la quale il Sig. Savoini Giuseppe, (omissis), rappresentante della Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. S.a.s., con sede in Borgomanero (NO), via San Domenico Savio n. 27, P.I. e C.F. 0123100003, ha chiesto il conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Giavina Rossa" in territorio del Comune di Balmuccia, provincia di Vercelli, per minerali di: magnesio, cobalto, nichel, cromo, ferro e associati;

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

considerato che la domanda, il programma di ricerca e il piano topografico sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 giorni consecutivi previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza ricevere osservazioni e opposizioni;

visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 27 maggio 2013, convocata ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994 e le risultanze del contestuale sopralluogo sul sito;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 527 del 3 dicembre 2012 con la quale a conclusione della fase di Verifica di V.I.A. ai sensi della l.r. 40/1998 il progetto di ricerca "Permesso di Ricerca per magnesio, cobalto, nichel, cromo, ferro e associati in località Giavina Rossa nel territorio comunale di Balmuccia (VC)" è stato escluso dalla fase V.I.A. con prescrizioni ;

visti gli atti d'ufficio;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: "Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte" e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria;

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "Legge Finanziaria 2006", la l.r. n. 92007, la l.r. n. 22/2007 e le D.G.R. n. 7-8070/2008 della Regione Piemonte che hanno istituito il diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave e miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva;

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 165/2001;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*determina*

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. S.a.s., P.I. e C.F. 0123100003 con sede in Borgomanero (NO) via San Domenico Savio n. 27 , legalmente rappresentata dal Sig. Savoini Giuseppe, Socio Accomandatario, (omissis), è conferito il Permesso di Ricerca denominato "Giavina Rossa" per minerali di: magnesio, cobalto, nichel, cromo, ferro e associati sito in territorio dei Comuni di Balmuccia, provincia di Novara, per anni due a decorrere dalla data della presente determinazione.

2. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 12,54 (dodici/54) ed è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:1.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati da lettere ed hanno le seguenti coordinate:

vertice:	Est	Nord
A	430451	5074731
B	434111	5074874
C	434467	5075085
D	434506	5074904
E	434507	5074834
F	434228	5074620
G	434082	5074617

3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato.

4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:

a. corrispondere il diritto annuo anticipato pari a 51,61 € (euro cinquantuno/61), pari a 3,97 € (tre/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area del Permesso di Ricerca, che sarà introitato sul capitolo 32125 del bilancio 2013 (accertamento n. 46/2013) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Giavina Rossa, Comune Balmuccia (VC)". L'importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

c. fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

d. ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale impartite dall'Amministrazione competente con la D.D. 527/2012 , citata in oggetto, che si riportano:

- l'accesso alle postazioni per i sondaggi dovrà avvenire evitando l'apertura di nuove piste e l'abbattimento di alberi;

- l'acqua necessaria all'esecuzione dei carotaggi meccanici dovrà essere prelevata dalla rete acquedottistica comunale di Balmuccia ai fini di tutela della sorgente idropotabile posta a 290 m dal sito;

- non potranno essere aggiunti additivi chimici all'acqua utilizzata per le perforazioni meccaniche;

- a conclusione di ogni sondaggio il relativo boccaforo dovrà essere sigillato con materiale idoneo;

- nel caso di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti, la Società dovrà prontamente intervenire con soluzioni tecniche adeguate;

- a conclusione dell'attività di ricerca le aree allestite a cantiere temporaneo dovranno essere smantellate e gli eventuali materiali di rifiuto smaltiti secondo la normativa vigente.

e. rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di 14,62 € (quattordici/62), ai sensi del D.M. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005;

f. provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della L. n. 221/1990 citata nelle premesse.

5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare dovrà avviare una nuova fase di verifica di V.I.A.

6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del Permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Alla scadenza del Permesso di Ricerca il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l'avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale per i lavori che non siano già autorizzati antecedentemente.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore regionale Attività Produttive  
Giuseppe Benedetto

Allegato


REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI VERCELLI  
COMUNE DI BALMUCCIA

PERMESSO DI RICERCA MINERARIA  
In località Giayina Rossa

TAVOLA 1

AREA PERMESSO DI RICERCA  
VERTICI PERMESSO DI RICERCA

Scala 1:2000



Il Responsabile del P.R. è  
Ing. Lorenzo MASOBE.

LEGENDA

-  Strada S.S. 209
-  Occhio rilevato
-  Vertice P.R.
-  Limita P.R.
-  Viabilità esistente

